

Sisma bonus

L'agevolazione

Il Sisma-bonus è un'agevolazione fiscale per incentivare la messa in sicurezza statica degli edifici privati e produttivi. Il bonus consiste in una detrazione d'imposta (IRPEF o IRES) applicata sulle spese sostenute per lavori edilizi che riducono il rischio sismico delle strutture.

Sisma bonus

Beneficiari

Possono beneficiare della detrazione sia i soggetti passivi IRPEF che i soggetti IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile a titolo di proprietà, diritto reale, contratto di locazione o altro diritto personale di godimento.

Sisma bonus

Gli interventi agevolati

L'agevolazione spetta per gli interventi focalizzati sul miglioramento strutturale e la stabilità degli immobili. Rientrano nella misura:

- interventi di adeguamento antisismico globale dell'edificio;
- lavori di miglioramento sismico mirati a cerchiature, catene e rinforzi strutturali;
- interventi di messa in sicurezza statica locale su travi, pilastri o solai;
- spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili (perizie tecniche);
- opere accessorie necessarie al completamento dei lavori (es. demolizioni, intonaci e ripristini strutturali).

La legge di Bilancio 2026 ha superato il precedente sistema basato sul miglioramento delle classi di rischio sismico per gli edifici residenziali, introducendo due aliquote fisse di detrazione:

- 50% per gli interventi effettuati sull'abitazione principale (prima casa);
- 36% per gli interventi effettuati su altri immobili (seconde case, immobili d'impresa o commerciali).

Sisma bonus

Documentazione richiesta

Asseverazione del professionista

Per beneficiare del sisma bonus è necessaria l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati secondo le "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" emanate dal DM 28.2.2017 n. 58 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da ultimo modificato dal DM 6.8.2020 n. 32950.

Le asseverazioni sono richieste solo con riguardo agli interventi di miglioramento sismico relativamente ai quali è previsto il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, oppure il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiore, rispetto alla classe di rischio sismico ante intervento.

Comunicazione all'ENEA

Per tutti gli interventi previsti dal DL 63/2013, dai quali deriva un risparmio energetico, deve essere trasmessa la comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Modalità di pagamento

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa non risultano specifiche disposizioni con riguardo alle modalità di pagamento delle spese per interventi antisismici.

Infatti, anche se la guida Agenzia delle Entrate pubblicata a luglio 2019 (pag. 8) prevede che il pagamento deve avvenire con bonifico "agevolato" senza fare distinzioni di sorta tra soggetti beneficiari del sisma bonus, dovrebbero potersi estendere le regole valide per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. eco bonus).

Per i titolari di reddito d'impresa, quindi, non dovrebbe essere obbligatorio provvedere al pagamento delle stesse mediante bonifico bancario o postale.